



## Ordinanza

### concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda, Norvegia e Irlanda del Nord

(OITE-UE)

Modifica del 28 maggio 2025

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 18 novembre 2015<sup>1</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell'UE, Islanda e Norvegia e Irlanda del Nord è modificata come segue:

*Art. 5a* Pellicce e prodotti di pellicceria: campo di applicazione

Gli articoli 5b–5i si applicano alle pellicce e ai prodotti di pellicceria di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 2012<sup>2</sup> sulla dichiarazione delle pellicce.

*Art. 5b* Pellicce e prodotti di pellicceria: divieto di importazione se sono ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

<sup>1</sup> L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è vietata.

<sup>2</sup> I metodi che infliggono sofferenze agli animali sono metodi in cui il benessere degli animali utilizzati per l'ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria è gravemente compromesso. Sono considerati metodi che infliggono sofferenze agli animali in particolare:

- a. la detenzione degli animali in gabbie con fondo a griglia;
- b. la caccia di animali con l'aiuto di tagliole, trappole a laccio o trappole sott'acqua in cui essi annegano.

<sup>1</sup> RS 916.443.11

<sup>2</sup> RS 944.022

*Art. 5c* Pellicce e prodotti di pellicceria: deroghe al divieto di importazione

<sup>1</sup> L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita:

- a. per il consumo privato;
- b. come masserizie di trasloco;
- c. per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

<sup>2</sup> Si tratta di consumo privato quando le pellicce o i prodotti di pellicceria vengono indossati o portati con sé da una persona al momento dell'importazione nel traffico turistico e le servono come oggetti personali nella vita quotidiana.

*Art. 5d* Pellicce e prodotti di pellicceria: condizione per l'importazione se non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali

L'importazione di pellicce e prodotti di pellicceria che non sono stati ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali è consentita se le pellicce e i prodotti di pellicceria sono accompagnati da un certificato attestante che provengono da un'azienda di produzione certificata ai sensi dell'articolo 5e.

*Art. 5e* Pellicce e prodotti di pellicceria: programma di certificazione

<sup>1</sup> Sono certificate le aziende di produzione che rispettano il programma di certificazione dell'USAV per l'ottenimento di pellicce e prodotti di pellicceria.

<sup>2</sup> Il programma di certificazione si basa sulla norma SN EN ISO/IEC 17067:2013, Valutazione della conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto e linee guida per gli schemi di certificazione di prodotto<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Deve contenere quanto segue:

- a. le condizioni che garantiscono che le pellicce e i prodotti di pellicceria non siano ottenuti con metodi che infliggono sofferenze agli animali;
- b. i singoli punti di controllo per i controlli da parte degli organismi di certificazione;
- c. le misure da adottare se un'azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione.

<sup>4</sup> L'USAV pubblica il programma di certificazione sul proprio sito Internet.

<sup>3</sup> La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Art. 5f* Pellicce e prodotti di pellicceria: riconoscimento degli organismi di certificazione

<sup>1</sup> L'USAV riconosce un organismo di certificazione nazionale se questo è accreditato dal Servizio di accreditamento svizzero come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell'USAV secondo la norma SN EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Esso riconosce un organismo di certificazione estero se questo è accreditato come organismo di valutazione della conformità per il programma di certificazione dell'USAV secondo la norma EN ISO/IEC 17065:2012, Valutazione della conformità – Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi. L'accREDITAMENTO è rilasciato da:

- a. un servizio di accreditamento estero membro dell'*European co-operation for Accreditation*; oppure
- b. un servizio di accreditamento riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale.

<sup>3</sup> Esso pubblica sul proprio sito Internet un elenco degli organismi di certificazione riconosciuti.

<sup>4</sup> Un organismo di certificazione notifica immediatamente all'USAV se non soddisfa più i requisiti per il riconoscimento.

*Art. 5g* Pellicce e prodotti di pellicceria: compiti e obblighi degli organismi di certificazione

<sup>1</sup> L'organismo di certificazione può certificare un'azienda di produzione di pellicce e prodotti di pellicceria soltanto se un controllo senza preavviso dimostra che per l'ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria il programma di certificazione viene pienamente rispettato.

<sup>2</sup> Dopo la concessione della certificazione, verifica con un controllo annuale senza preavviso se l'azienda di produzione rispetta ancora pienamente il programma di certificazione.

<sup>3</sup> Se constatata che l'azienda di produzione non rispetta pienamente il programma di certificazione, adotta le misure previste dal programma di certificazione. In casi gravi, ritira la certificazione all'azienda di produzione.

<sup>4</sup> Redige un rapporto su ogni controllo e su richiesta lo sottopone all'USAV.

<sup>5</sup> Redige annualmente un rapporto all'attenzione dell'USAV su tutti i controlli eseguiti.

<sup>4</sup> La norma può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch)

*Art. 5h* Pellicce e prodotti di pellicceria: procedura d'imposizione doganale

<sup>1</sup> La procedura d'imposizione doganale in caso di importazione di pellicce e prodotti di pellicceria è disciplinata dalla legislazione sulle dogane.

<sup>2</sup> Chiunque importa o fa importare pellicce o prodotti di pellicceria la cui importazione è consentita soltanto con un certificato secondo l'articolo 5*d* deve fornire nella dichiarazione doganale le informazioni necessarie relative a tale certificato.

*Art. 5i* Pellicce e prodotti di pellicceria: rintracciabilità

Le pellicce e i prodotti di pellicceria consegnati ai consumatori devono poter essere rintracciati dall'ottenimento fino alla consegna.

*Art. 5j*

*Ex art. 5a*

*Cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> È consentita:

- d. l'importazione di prodotti derivati dai pinnipedi per scopi espositivi o di ricerca non commerciali.

*Art. 36 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se, al momento dell'importazione, constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l'UDSC lo comunica all'USAV.

*Art. 37 cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Se un'autorità cantonale constata che vi sono pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata, l'UDSC lo comunica all'USAV.

*Art. 37a* Misure dell'USAV nel caso di importazione illegale di pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi

Nel caso di notifiche ai sensi dell'articolo 36 capoverso <sup>1bis</sup> o 37 capoverso <sup>1bis</sup>, l'USAV può prelevare campioni per identificare pellicce, prodotti di pellicceria o prodotti derivati dai pinnipedi. Respinge le pellicce, i prodotti di pellicceria e i prodotti derivati dai pinnipedi la cui importazione è vietata.

*Art. 52* Disposizione transitoria della modifica del 28 maggio 2025

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non contemplati dagli articoli 5*c* o 5*d* possono essere importati fino al 30 giugno 2027 e venduti fino al 30 giugno 2029.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2025.

28 maggio 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin  
Keller-Sutter  
Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi